



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 21

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA. APPROVAZIONE.**

L'Anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	Presente
MARTELLI MAURO	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
LICCARDO FRANCESCO	Presente
TURRINA LEONARDO	Presente
FACCIOLI ANTONIO	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
SIMONCELLI RENATO	Presente
AL ZEER SILVIA	Assente
FRIGO PIER FABIO	Presente
CIPRIANI GIORGIO	Presente
MAZZI ALESSANDRO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. CORSARO FRANCESCO.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 22.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato un nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

RAVVISATA la necessità di adeguare il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, relativamente all'art. 36 per rispondere alle esigenze dei cittadini, in considerazione dell'incremento della richiesta di cremazione, autorizzando la concessione di loculi per la tumulazione di più ceneri e resti mortali di defunti legati da vincoli affettivi, e all'art. 74 prevedendo la dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale anche nell'ipotesi di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

DATO ATTO che le modifiche alla proposta sono state esaminate nella seduta del 12.04.2018 dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 26 del 03.07.2014;

VISTO l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

RICHIAMATO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE

Per tutte le motivazioni in premessa indicate:

- 1) Di procedere alla modifica, come da **allegato A)** alla presente deliberazione, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2012, relativamente agli articoli di seguito indicati:
 - Art. 36 Tumulazione
 - Art. 74 Decadenza
 - 2) Di approvare conseguentemente il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, integrato e modificato ai sensi del precedente punto 1), come da **allegato B)**;
1. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti ai settori:
- SERVIZI ISTITUZIONALI;
 - TERRITORIO E AMBIENTE.”

VECCHIO ART. 36 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

I loculi possono contenere un solo feretro e su richiesta di un congiunto vivente, due cassetine a norma di legge, contenenti i resti ossei o ceneri di un parente prossimo del sepolto.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

NUOVO ART. 36 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

I loculi possono contenere un solo feretro e su richiesta di un congiunto vivente, tre cassetine a norma di legge, contenenti i resti ossei o ceneri di un parente prossimo del sepolto.

E' consentita la tumulazione in un loculo di sole cassetine contenenti i resti mortali e/o le ceneri fino ad un massimo di sei relative a defunti legati da vincoli di parentela – affinità – convivenza di fatto – unioni civili.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

VECCHIO ART. 74 – DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto, e siano trascorsi 30 anni dalla data di ultima tumulazione.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e viene data notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e al Cimitero.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

NUOVO ART. 74 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto, e siano trascorsi 30 anni dalla data di ultima tumulazione.

d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti, e viene data notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e al Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente nella tomba comunale, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2018

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO -

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico sanitario i cimiteri e le operazioni di polizia mortuaria ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE -

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione individuata nel 2° comma dell'art. 113 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, (gestione in economia) permanendo in capo ai competenti servizi dell'ASL gli aspetti di carattere igienico sanitario.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ -

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo XI del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi fatti penali.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 13;
- e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

- f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
- g) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- m) l'iscrizione nel registro della cremazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO -

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio dei servizi di polizia mortuaria, e nel cimitero:

- " l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- " copia del presente regolamento;
- " l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
- " l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di revoca della concessione;
- " l'elenco dei defunti inumati in campi soggetti ad esumazione ordinaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento;
- " ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 6 PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29.12.1993 n. 578 e dal D.M. 11.04.2008 del Ministro della Salute.

L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

ART. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, quali Case funerarie e Sale del commiato.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, per un periodo non superiore a tre ore.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

ART. 8 – REQUISITI DELLA CASA FUNERARIA

Si definisce casa funeraria la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Osservazione del cadavere;
- Trattamento conservativo;
- Trattamento di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- Custodia ed esposizione del cadavere;
- Attività proprie della sala del commiato.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebri.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienici - sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

- 1) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - a) accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
 - b) esecuzione dei trattamenti consentiti;

- c) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
 - d) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
 - e) celebrazione del commiato.
- o ulteriori locali richiesti:
 - a) servizi igienici per il personale;
 - b) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - c) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap.
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
 3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in piana dei singoli locali, uniformemente distribuita;
 4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00;
 5. impianto di illuminazione di emergenza;
 6. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
 7. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato inferiore a m 4;
2. pavimenti, pareti e superficie di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - o temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C;
 - o umidità relativa 60% (+/- 5%);
 - o 15 v/h ricambi aria/ora esterna.
4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - a) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - b) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - c) sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglienza e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiatura di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

ART. 9 – REQUISITI DELLA SALA DEL COMMiato

Si definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Le sale del commiato, qualificabili come attività terziaria, potranno essere ubicate nelle zone del territorio comunale in cui è consentita tale attività dal vigente PRG, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con 'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00;
5. superficie minima in pianta dei singoli locali commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili attrezzati anche per portatori di handicap;
8. dotazioni di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

ART. 10 – REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

ART. 11 – REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FUNEBRE

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionale e professionali di cui alle disposizioni espressamente indicate nell'Allegato A alla DGR 1807 del 08.11.2011, art. 2 comma 2 lett. e).

ART. 12 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TUMULAZIONI PRIVILEGIATE FUORI DAI CIMITERI

Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della legge regionale n. 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali.

Il progetto per la realizzazione dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita dall'art. 43 della legge regionale 18/2010 deve essere presentata al Comune corredata della

documentazione indicata nell'allegato A) Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri della DGR 2051 del 03.07.200.

La domanda deve inoltre contenere una dichiarazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20.

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai requisiti minimi indicati nell'allegato A alla DGR 1807 del 08.11.2011, art. 2 comma 2 lett. f).

Il procedimento per l'autorizzazione dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restanti i casi di interruzione dei termini di cui alla legge 241/90.

CAPO III

FERETRI

ART. 13 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO -

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma.

Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma prima di essere collocata nel feretro deve essere rivestita o, almeno, avvolta in un lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente sanitario dell'Ulss di cui al D.P.R. 285/90 detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione.

ART. 14 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

ART. 15 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

1.1 per inumazione:

a) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

b) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

c) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

d) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35 potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate.

1.2 per tumulazione:

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

1.3 per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

1.4 per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, se non destinato alla tumulazione;

1.5 cremazione:

a) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.1 precedente, per trasporti interni al Comune di decesso;

b) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.4 precedente, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

c) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente, in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura ai fini di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 16 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI -

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 punti 1.1 e 1.5 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 17 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO -

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 18 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 19 - ORARI DEI TRASPORTI -

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Con lo stesso provvedimento disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria potrà, comunque, concedere deroga all'orario per motivi di particolare gravità.

ART. 20 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10.

Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.

Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 21 - RITI RELIGIOSI -

I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo del culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa e comunque per un tempo non superiore a tre ore.

ART. 22 - TRASFERIMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 23 -MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato nei locali di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 24 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è allegato il Nulla-Osta del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale di cui al D.P.R. 285/90 o persona dallo stesso delegata, relativo alla verifica di cui all'art. 8;

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto

alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da mezzi autorizzati.

La prosecuzione del servizio all'interno del Comune, dopo la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero, può avvenire anche con il trasporto a spalla della salma. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 18 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e/o il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 25 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale (legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26).

ART. 26 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato Estero si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Al Prefetto si sostituisce il Sindaco come da Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 14/06/2002.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante su etichetta, nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte se conosciuta o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi caratteristiche al successivo art. 45.

ART. 27 - RIMESSE DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.

Le rimesse comunali delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio individuato dalla ditta che effettua il trasporto e comunicato al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 28 - DENOMINAZIONE DEI CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri "Del Capoluogo" e "Delle Frazioni di Grezzano - San Zeno".

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA -

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune, di prassi, provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta incaricata.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Al Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al DPR n. 285/90 o al personale dallo stesso delegato spettano la vigilanza igienico sanitaria sul cimitero e la formulazione di proposte al Sindaco in tale materia.

ART. 30 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone che siano nate nel Comune, o che ne abbiano avuto residenza;
- d) le salme delle persone, ovunque decedute, che abbiano coniugi, figli e genitori depolti o residenti nel Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;

ART. 31 - REPARTI SPECIALI

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti o per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori si concede, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

ART. 32 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. ed ARPA.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario/cinerarie;
- f) ossario/cinerario comune;
- g) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- h) locali per il personale di custodia;
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 N. 285;

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private familiari.

CAPO III°

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 34 - INUMAZIONE -

Le sepolture comuni per inumazione sono della durata di anni 10 (dieci) dal giorno del seppellimento e vengono assegnate nelle aree appositamente individuate dal Comune.

ART. 35 - CIPPO -

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

I privati, in sostituzione del cippo di cui al primo comma, possono installare una copritomba delle misure di cm 60x120 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previa comunicazione al responsabile di Polizia Mortuaria.

L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 36 - TUMULAZIONE -

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

I loculi possono contenere un solo feretro e su richiesta di un congiunto vivente, tre cassetine a norma di legge, contenenti i resti ossei o ceneri di un parente prossimo del sepolto.

E' consentita la tumulazione in un loculo di sole cassetine contenenti i resti mortali e/o le ceneri fino ad un massimo di sei relative a defunti legati da vincoli di parentela – affinità – convivenza di fatto – unioni civili.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 37 - TUMULAZIONE PROVVISORIA -

I feretri per la tumulazione provvisoria sono deposti in appositi spazi, individuati con atto del Responsabile di Polizia Mortuaria.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

E' fatto divieto la tumulazione provvisoria di salme in loculi già riservati. In caso di inosservanza il concessionario del loculo perderà ogni diritto sullo stesso senza alcun rimborso.

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, e le spese vengono poste a carico della famiglia del defunto.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a tumulazione provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE -

Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate con atto del Responsabile di Polizia mortuaria;

E' compito dell'incaricato del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 39 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA -

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 (esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario dell'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente Sanitario dell'ULSS o di personale da lui delegato.

ART. 41 - ESTUMULAZIONI -

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie:

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato; Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza, il quale sarà esposto all'albo del Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per un minimo di 60 giorni consecutivi.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza del Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 o da personale dallo stesso delegato.

I resti mortali individuati, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto, secondo quanto previsto dal successivo art. 36, comma 2.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni, ridotto a due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10.

A richiesta degli interessati, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare, avendo il Comune disponibilità di loculi, la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, e pagamento della tariffa di concessione in vigore.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla precedente.

ART. 42 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni ordinarie e straordinarie e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma indicata in tariffa, salvo quanto previsto all'art. 4, 2° comma lettera h); per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n.

2704, e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi di personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 43 - RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto un collocamento diverso.

ART. 44 - OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni o estumulazione dovranno essere consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento generale del cimitero, salvo diversa richiesta degli interessati.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocare sulla sepoltura di qualche parente che sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI

ART. 45 - CREMAZIONI

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti più vicini o più idonei.

ART. 46 - REGISTRO DELLA CREMAZIONE.

E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio anagrafe su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

ART. 47 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

ART. 48 - CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI. IRREPERIBILITÀ DELLA FAMIGLIA.

L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto di cui all'art. 46 del presente regolamento. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

ART. 49 - URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 50 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi istituzionali e in particolare Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;

L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.

La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:

" Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;

" Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;

" Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;

" Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;

" Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza.

L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale, per gli affidatari residenti fuori regione).

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;

c) l'impegno da parte dell'affidatario:

1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

ART. 51 - CONSEGNA DELLE URNE CINERARIE

La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 41 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.

ART. 52 - DISPERSIONE DELLE CENERI

Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 100 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;

b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;

c) nei fiumi purché liberi da manufatti o da natanti;

d) all'interno del Cimitero: la dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante aspersione superficiale.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune, o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita mediante normale raccolta differenziata.

ARTICOLO 53 - INTERRAMENTO DI URNA CINERARIA IN CIMITERO

E' fatto obbligo:

- di prevedere che l'urna da interrare sia in materiale non biodegradabile;
- di prevedere che detto interramento sia oggetto di concessione onerosa, secondo la tariffa prevista con delibera di Giunta Comunale;
- di consentire l'interramento dell'urna cineraria non biodegradabile anche nelle aree già avute in concessione per sepoltura, secondo le tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 54 - ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 55 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi:

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso secondo il buon senso comune;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti;
- e) ai venditori (con l'offerta di servizi e di oggetti) o distributori di indirizzi, volantini pubblicitari, ecc ...

ART. 56 - DIVIETI SPECIALI

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, e scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni su tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale;
 - o) assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciare discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti;
- Chiunque non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente, sarà dal personale addetto alla vigilanza, o dal necroforo stesso, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 57 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART.58 - RESTRIZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ONORANZE FUNEBRI

In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

ART. 59 - EPIGRAFI.

Speciali epigrafi poste sul copritomba o lapide, vanno comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, entro 30 giorni dalla concessione della sepoltura. Possono essere eseguite, per tacito consenso, entro 5 giorni dalla data di comunicazione.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono ammesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

ART. 60 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Quando i fiori e le piante ornamentali sono tenuti con deplorabile trascuratezza, così da renderne indecorosi i giardinetti o i tumuli, il necroforo li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 61 - MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc..., indecorosi e la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il necroforo provvederà al ritiro o rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi, o intralcino il pubblico passaggio.

TITOLO III°

CONCESSIONI

CAPO I°

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 62 - SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie (tombe terragne)

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Municipale, a copertura totale o parziale dei costi di gestione e costruzione delle strutture cimiteriali.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 nonché l'art. 35 del presente regolamento

La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 107

D.Lgs.267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ART. 63 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/1990.

La durata è fissata:

- a) in anni 99, dalla data di concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in anni 30, dalla data di concessione, per i loculi, ossarietti e le nicche;

Avendo il Comune disponibilità di posti salma, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento della richiesta, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo,

ART. 64 - MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura, individuale privata di cui all'art.56, può concedersi, su richiesta e solo in presenza:

- a) della salma o ceneri per i loculi;
- b) dei resti o ceneri per gli ossarietti;

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore del richiedente, di età superiore a 65 anni.

L'assegnazione avviene su domanda osservando come criterio di priorità la data di presentazione della stessa al protocollo dell'Ente";

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo e secondo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto stabilito dall'art. 57 del presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

ART. 65 - TARIFFE DI CONCESSIONE

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 56, sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale";

ART. 66 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, e fino alla capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salve diverse prescrizioni.

Per le persone escluse dal diritto all'uso, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dagli aventi diritto, in forma scritta.

ART. 67 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza interviene il Comune con l'onere ed aggravio di spese a carico del concessionario.

ART. 68 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art.56, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto e quindi alla costruzione del manufatto entro 12 mesi dalla stipula della concessione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici può essere concessa proroga ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

ART. 69 - SUBENTRI

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.53, secondo comma, del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede d'ufficio individuando intestatario il primo avente diritto secondo l'art. 53 del presente regolamento.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza alla concessione.

ART. 70 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di anni 30, in misura pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata.
- per concessioni della durata di anni 99, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata;
- per tutte le altre concessioni in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Le concessioni per i loculi mai utilizzati, se non oggetto della rinuncia prevista al comma 1, si ritengono revocate se il concessionario sia deceduto e la salma abbia trovato sepoltura definitiva in altro luogo.

ART. 71 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 72 - RINUNCIA DI LOCULI E TOMBE IN CONCESSIONE PERPETUA

Le sepolture a tumulazione avute in concessione perpetua tornano nella libera disponibilità del Comune una volta liberate dai feretri che ospitavano.

Per le concessioni perpetue di loculi singoli, è data facoltà agli aventi diritto, di traslare gratuitamente la salma, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, e di collocare i resti in cellette ossario che verranno pure cedute gratuitamente dal Comune, comprese le relative cassette.

Agli aventi diritto, individuati in coniuge, ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado, o parenti in linea collaterale di secondo grado spetta un rimborso forfettario pari ad un quarto della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 73 - REVOCA

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco per i motivi di sanità pubblica e dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria negli altri casi, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicata dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale, e al Cimitero sul manufatto interessato, per la durata di 90 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o di eventuali familiari.

ART. 74 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto, e siano trascorsi 30 anni dalla data di ultima tumulazione.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti, e viene data notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e al Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente nella tomba comunale, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 75 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto stabilito dall'art.98 del D.P.R. 285/1990.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 76 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. , e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dal necroforo.

ART. 77 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E MANUTENZIONI ORDINARIE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere concesse dal responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata -, su conforme parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tentano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del necroforo.

ART. 78 - RESPONSABILITA'

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 79 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del necroforo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche.

ART. 80 - ORARIO DI LAVORO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le operazioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato.

ART. 81 -VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata - controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni sui lavori eseguiti.

Ai fini del rispetto del Patrimonio Comunale verifica che i lavori eseguiti non abbiano apportato danni o manomissioni al Cimitero, e trasmette ogni provvedimento assunto al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

TITOLO V

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 82 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri e cittadini benemeriti" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità di particolare rilevanza.

ART. 83 - MAPPA

Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografica cimiteriale.

ART. 84 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso a terra o loculo, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica delle sepolture con l'indicazione della collocazione delle salma;
- c) dati generali relativi alla concessione;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) le variazioni che si verificano nelle titolarità della concessione;
- f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;

ART. 85 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici;

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 86 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, detto schedario può essere tenuto con mezzi informatici.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 70, terrà annotati in ordine alfabetico, per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 70;

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 87 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno all'entrata in vigore del Presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento:

Il provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 88 - CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, nicchie, celle ...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 89 - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, spetta al responsabile dell'area del servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa l'assegnazione delle concessioni, la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento.

ART. 90 - FUNZIONI - LICENZA

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Qualora emanate, dovranno essere osservate le norme di cui alla legislazione regionale.

Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.

E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

ART. 91 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 12

Con voti favorevoli 12

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 12

Con voti favorevoli 12

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Alle 19.02, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta consiliare.

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.
APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Servizio Soave Elisabetta esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 12-04-18

Il Responsabile del Servizio
F.to Soave Elisabetta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CORSARO FRANCESCO

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-04-2018.

Mozzecane, lì 30-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave